



L'IVA per il mondo sportivo

Nota informativa n. 34 del 18/11/2024

Come ormai noto, dal primo gennaio 2025 anche le associazioni che si limitano a ricevere corrispettivi specifici dai propri associati o tesserati per partecipare alle attività che organizzano (*es: corso di nuoto, iscrizione alla manifestazione sportiva, corso di teatro*) dovranno aprire partita iva.

Esiste la possibilità di una **proroga** della operatività del provvedimento così come di una **modifica normativa** che consentirebbe però alle sole associazioni iscritte nel registro unico nazionale del terzo settore (*ad esempio le associazioni di promozione sociale*) di continuare a beneficiare del regime di non assoggettamento ad iva anche con riferimento all'attività dei c.d. bar circolistici. Attendiamo pertanto di esaminare l'esito degli emendamenti presentati in sede di "Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali".

Cosa succede se non arrivano novità?

Dal primo gennaio tutte le associazioni dovranno aprire la partita iva entro 30 giorni dal momento in cui percepiscono entrate esenti iva come le quote di iscrizione ai corsi sportivi o le quote di iscrizione ai campionati. Ad esempio, le iscrizioni dei corsi – con pagamento delle quote - partono il 15 gennaio: l'associazione dovrà aprire la partita iva entro il 14 febbraio.

Si sconsiglia l'apertura della partita iva prima del 1/1/2025 se non è necessario emettere fattura perché la semplice apertura implica l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi a zero.

Ma il socio/tesserato paga di più?

No: il cambiamento di regime iva non implica conseguenze per il fruitore dei servizi erogati dalle associazioni fatta eccezione per i corrispettivi legati alle seguenti attività che diventano soggette ad iva:

- 1) la somministrazione di alimenti e bevande, meglio noto come c.d. bar circolistico: questo significa che l'ASD affiliata UISP che ha al suo interno il bar circolistico per i propri associati/tesserati dovrà in ogni caso applicare il 10% di iva sulla tazzina di caffè che somministra al bancone;
- 2) la cessione delle pubblicazioni.

Ma l'associazione si deve limitare ad aprire la partita iva?

Purtroppo no ma è possibile optare per i seguenti regimi semplificati:

a) apertura della partita iva in regime 398

In questo caso l'associazione beneficia delle seguenti semplificazioni relativamente alle attività sportive e a quelle connesse all'esercizio delle attività sportive dilettantistiche:

- a) sono **esonerate dall'emissione della fatturaⁱ**, fatta eccezione per le prestazioni di sponsorizzazione, cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica e per le prestazioni pubblicitarieⁱⁱ e fatta salva richiesta da parte del fruitore del servizio;
- b) sono **esonerate dall'obbligo di emissione di certificazione fiscaleⁱⁱⁱ**;
- c) numerano progressivamente per anno solare le fatture emesse e le fatture di acquisto;
- d) tengono esclusivamente il **registro IVA minori** relativamente alle operazioni attive;
- e) sono **esonerate** dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA e le LIPE;
- f) nel caso in cui emettono fattura per prestazioni soggette ad IVA procedono alla liquidazione in modo forfettario, ossia versando il 50% dell'IVA introitata per i servizi resi, fatta eccezione per la cessione dei diritti radiotelevisivi in relazione ai quali la liquidazione è di 2/3 dell'iva introitata. Per calcolare le imposte sui redditi (IRES ed IRAP) applicano invece un coefficiente di redditività del 3% sul totale dei ricavi commerciali, sommate le plusvalenze patrimoniali;

resta l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.

b) apertura della partita iva e opzione per il regime di esonero dagli adempimenti (ex art. 36 bis del Decreto IVA)

In questo caso è previsto con riferimento alle operazioni esenti IVA:

- 1) esenzione dall'obbligo di emissione fattura, a meno che non sia il fruitore del servizio a richiederla;
- 2) esenzione dall'obbligo di tenuta dei registri IVA;
- 3) esenzione dall'obbligo di presentare la dichiarazione IVA e le LIPE;

resta l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi. Tali adempimenti ovviamente dovranno essere espletati nel caso di svolgimento anche di attività imponibili IVA, nel qual caso sarà necessario calcolare il pro-rata di detraibilità dell'iva sugli acquisti a meno che non si opti per un regime di forfetizzazione dell'iva (regime di cui alla Legge 39/1991 in primis).

ⁱ Ex DPR del 21/12/1996 n. 696

ⁱⁱ Ex art. 74, comma 6, DPR IVA a cui rinvia l'articolo 2 della Legge 289/2002

ⁱⁱⁱ Ex DPR del 21/12/1996 n. 696